



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2014/2256(INI)

20.4.2015

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione giuridica

sull'attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (2014/2256(INI))

Relatore per parere: José Blanco López

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. constata l'importanza della diversità culturale e linguistica europea, che garantisce opportunità piuttosto che ostacoli al mercato unico e sottolinea che le industrie culturali e creative europee costituiscono un motore per la crescita economica, l'innovazione e l'occupazione nell'UE, dal momento che danno lavoro a oltre 7 milioni di persone e generano più del 4,2% del PIL dell'Unione; pone l'accento sul fatto che il settore culturale e creativo ha continuato a creare posti di lavoro durante la crisi economica degli anni 2008-2012 e ha svolto un ruolo importante nello stimolo della competitività dell'Unione; sottolinea che sono stati creati nuovi modelli commerciali e servizi innovativi online;
2. sottolinea che i contenuti culturali e creativi online sono motori chiave per lo sviluppo della società dell'informazione, delle tecnologie dell'informazione e degli investimenti nell'infrastruttura e nei servizi digitali e che stimolano pertanto l'innovazione, la crescita e la creatività;
3. evidenzia che il diritto d'autore e i diritti connessi costituiscono il quadro giuridico per le industrie culturali e creative europee e formano la base che consente loro di creare attività economica, competitività, posti di lavoro, creatività e innovazione; sottolinea che la produttività del settore continua a crescere e sottolinea che l'attuale sistema, frammentato e datato, ostacola il pieno sviluppo e funzionamento del mercato unico digitale dell'Unione;
4. plaude al grande interesse dimostrato per la tornata di consultazioni pubbliche della Commissione sulla revisione della normativa sul diritto d'autore dell'UE e ai contributi apportati dai cittadini dell'Unione;
5. evidenzia che il diritto d'autore e i diritti connessi dovrebbero costituire un quadro giuridico equilibrato per le industrie culturali e creative dell'UE affinché creino attività economica e posti di lavoro; sottolinea tuttavia che l'attuale sistema di prelievi, frammentato e datato, comporta sostanziali problemi per lo sviluppo del mercato unico digitale dell'Unione, rappresentando pertanto una minaccia per la crescita e lo sviluppo economico;
6. evidenzia che il diritto d'autore e i diritti connessi costituiscono il quadro giuridico per il settore europeo delle industrie culturali e creative e formano la base che consente loro di creare attività economica e posti di lavoro; sottolinea che, mentre la produttività del settore continua a crescere, gli introiti dei titolari di diritti nel settore diminuiscono;
7. evidenzia che il diritto d'autore e i diritti connessi costituiscono il quadro giuridico per le industrie culturali e creative, per il settore dell'istruzione e della ricerca e per il settore che beneficia delle eccezioni e limitazioni applicabili a tali diritti, e formano la base che consente loro di creare attività economica e posti di lavoro;

8. sottolinea che il diritto d'autore e i diritti connessi sono i diritti su cui si basano tutte le industrie creative e la catena di valore associata; invita pertanto la Commissione a sostenere e tutelare i diritti di proprietà intellettuale dei creatori così da consentire alle industrie creative in Europa di prosperare;
9. plaude all'impegno della Commissione relativo all'ulteriore sviluppo dell'agenda digitale dell'UE, incluso l'obiettivo di modernizzare la normativa sul diritto d'autore; riconosce l'esigenza di rivedere la direttiva 2001/29/EC per garantire un compenso equo agli autori, agli interpreti o esecutori e agli altri titolari del diritto d'autore e una protezione adeguata di tali diritti, nonché un giusto equilibrio nell'economia culturale europea tra tutte le parti coinvolte (PME, consumatori, utenti, creatori e titolari di diritti) in un contesto tecnologico in continua mutazione ed evoluzione, che comporta cambiamenti negli atteggiamenti degli utenti, opportunità come anche sfide; ritiene che tale revisione debba garantire la necessaria chiarezza, stabilità e certezza giuridica e l'altrettanto necessaria flessibilità per stimolare gli investimenti e la crescita nel settore creativo e culturale, eliminando nel contempo le incertezze e le incoerenze giuridiche che si ripercuotono negativamente sul funzionamento del mercato unico digitale; chiede un impegno solido anche rispetto al principio di riaprire il prima possibile, per coerenza, la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico; ritiene che uno degli obiettivi principali della revisione dovrebbe essere la modernizzazione del diritto d'autore, così da facilitare l'accesso transfrontaliero ai servizi e ai contenuti mantenendo, al contempo, un elevato livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e contribuendo allo sviluppo e alla diversità culturale;
10. sottolinea che la modernizzazione dell'attuale normativa sul diritto d'autore è parte integrante dell'economia digitale;
11. sottolinea che l'innovazione in ambito creativo e i progressi tecnologici possono avere un impatto significativo sulla vita delle persone, consentendo a gruppi diversi di comunicare in maniera creativa e di lavorare in un'ottica collaborativa, migliorando così le competenze attuali dei creativi e generando al contempo un valore aggiunto; ritiene che ciò contribuisca al miglioramento della competitività, dell'occupazione e dell'innovazione in Europa;
12. riconosce che le attività commerciali che violano il diritto d'autore rappresentano una grave minaccia per il funzionamento del mercato unico digitale e per lo sviluppo dell'offerta legale di contenuti online culturali e creativi diversificati;
13. invita la Commissione a procedere a una valutazione dei diversi meccanismi di copie private in Europa, tenendo conto dell'efficacia e della trasparenza dei prelievi e delle modifiche nell'utilizzo delle copie private; ritiene che la Commissione dovrebbe risolvere le divergenze dei sistemi di copie private per garantire la libera circolazione di beni e servizi nel mercato interno nonché il giusto compenso per i contenuti creativi e culturali e facilitare lo sviluppo di nuovi e innovativi modelli commerciali;
14. sottolinea che una riforma dell'acquis dell'Unione in materia di diritto d'autore dovrebbe continuare a rafforzare le industrie culturali e creative dell'UE migliorando la certezza giuridica nel settore digitale per tutte le parti interessate inclusi i titolari di diritti, le imprese e gli utenti, nonché introducendo incentivi per licenze innovative online e nuovi

modelli commerciali per la distribuzione di contenuti online, consentendo così al settore di beneficiare della rivoluzione digitale salvaguardando allo stesso tempo una catena di valore equilibrata;

15. ricorda che le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore costituiscono un aspetto centrale del sistema del diritto d'autore e che un significativo contributo in termini di crescita economica, innovazione e occupazione nell'UE proviene anche dalle istituzioni che ricorrono a tali eccezioni e limitazioni; invita la Commissione a proporre un quadro armonizzato per le eccezioni e limitazioni onde superare la frammentazione del mercato, migliorare la sicurezza giuridica e stimolare l'accessibilità transfrontaliera ai contenuti protetti dal diritto d'autore, così da consentire un accesso paritario alla diversità nell'UE e rispondere alle aspettative dei consumatori; ricorda che gli Stati membri, quando prevedono eccezioni e limitazioni, dovrebbero assicurarsi che esse non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o del materiale e non causino un pregiudizio indebito ai legittimi interessi del titolare di diritti; chiede una rivalutazione delle eccezioni per scopi di ricerca e d'istruzione, che dovrebbe coprire le attività didattiche o di ricerca collegate a un istituto d'istruzione riconosciuto dalle autorità nazionali o dalla legge ovvero nell'ambito di un programma d'istruzione o di ricerca; sollecita la Commissione a elaborare soluzioni che consentano alle biblioteche pubbliche e di ricerca di prestare al pubblico libri in formato digitale, a prescindere dal luogo di accesso, e a garantire un giusto compenso ai titolari di diritti;
16. chiede l'adozione di un'eccezione obbligatoria che consenta alle biblioteche pubbliche e di ricerca di prestare al pubblico libri in formato digitale per uso personale, a prescindere dal luogo di accesso;
17. riconosce che un adattamento appropriato della direttiva 2001/29/CE all'era digitale potrebbe favorire lo spirito imprenditoriale e dare vita a nuovi modelli commerciali, stimolando così l'innovazione e l'occupazione;
18. invita la Commissione a valutare la possibilità di abbreviare significativamente la durata dei termini armonizzati della protezione del diritto d'autore nel quadro di una moderna agenda per la politica commerciale;
19. sottolinea l'importanza della libertà contrattuale per tutti i titolari di diritti, che dovrebbero poter esercitare liberamente i loro diritti; ritiene necessario sviluppare un quadro giuridico basato sui fatti, tenendo conto dell'esperienza di tutte le pertinenti parti interessate e, al contempo, rafforzando anche la posizione negoziale e contrattuale di tutti i creatori nei confronti di altri titolari di diritti e intermediari;
20. suggerisce una revisione della responsabilità dei prestatori di servizi e degli intermediari al fine di chiarirne lo status e le responsabilità giuridiche in termini di diritto d'autore, garantire un'adeguata verifica durante l'intero processo creativo e la catena di commercializzazione e assicurare un equo compenso ai creatori e titolari di diritti all'interno dell'Unione;
21. ritiene necessario, nel quadro di una riforma complessiva del copyright, introdurre anche misure in grado di aumentare l'offerta e disponibilità transfrontaliera dei contenuti digitali, come ad esempio nuove normative in materia di protezione dei consumatori, sviluppo del

commercio elettronico, avvicinamento delle aliquote IVA, potenziamento delle reti digitali;

22. ritiene necessario fornire un quadro aggiornato chiaro per le istituzioni culturali che consenta alle biblioteche di effettuare prestiti online e che permetta alle biblioteche, agli archivi e ai musei di rendere disponibili online opere protette che non sono più in commercio;
23. ritiene che i cittadini dovrebbero poter accedere ai contenuti online e acquistare detti contenuti da un altro Stato membro e che la pratica di limitare l'accesso ai contenuti online a seconda di dove si trovano gli utenti comprometta lo sviluppo del mercato unico digitale; accoglie con favore la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti, prevista dalla direttiva 2014/26/UE, quale esempio da seguire e modalità per superare la frammentazione del mercato interno; incoraggia lo sviluppo di soluzioni equilibrate, flessibili e ispirate al mercato che contribuiscano al superamento degli eventuali ostacoli esistenti all'accesso e alla disponibilità di prodotti e servizi a livello transfrontaliero, nel rispetto della diversità culturale, incluso lo sviluppo di meccanismi per aumentare la portabilità transfrontaliera nell'UE di contenuti acquisiti legalmente e resi disponibili;
24. ritiene che la pratica che consiste nel limitare l'accesso ai contenuti online a seconda di dove si trovano gli utenti che hanno comunque già pagato per l'accesso a tali contenuti danneggi il funzionamento delle reti e comprometta lo sviluppo del mercato unico digitale;
25. sottolinea che il rapido tasso di sviluppo tecnologico e i cambiamenti dei modelli commerciali nel mercato digitale richiedono un quadro legislativo tecnologicamente neutrale per i diritti d'autore; sottolinea che la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi deve essere rispettata sia online che offline, ma constata anche che l'ambiente digitale non è uguale al mondo analogico, e sottolinea pertanto la necessità di valutare attentamente l'elenco delle eccezioni e limitazioni e prendere in considerazione l'eventuale necessità di soluzioni aggiuntive o alternative per tutelare il diritto d'autore e contribuire alla crescita economica, alla competitività e al pieno sviluppo del mercato unico digitale;
26. prende atto dell'importanza delle licenze territoriali nell'UE, specialmente per quanto riguarda la produzione audiovisiva e cinematografica, basata principalmente sui sistemi di preacquisto o prefinanziamento delle emittenti;
27. sottolinea che i prelievi digitali dovrebbero essere resi più trasparenti e ottimizzati per salvaguardare i diritti dei titolari e dei consumatori e tenendo conto della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno;
28. invita la Commissione a esaminare e proporre soluzioni per tecniche di analisi automatizzata del testo e dei dati (la cosiddetta "estrazione di dati e testi") per finalità di ricerca scientifica, in particolare non commerciali, purché si ottenga il permesso di leggere l'opera e tenendo conto delle opzioni, come i modelli di concessioni delle licenze, già sviluppate in alcuni Stati membri, onde consentire ai ricercatori di mantenere il vantaggio competitivo dell'UE in un ambiente globale;

29. evidenzia la necessità di promuovere una maggiore interoperabilità soprattutto tra software e terminali in quanto l'assenza di interoperabilità ostacola l'innovazione, riduce la concorrenza e danneggia i consumatori; ritiene che l'assenza di interoperabilità possa portare alla posizione dominante di un particolare prodotto o servizio sul mercato il quale, a sua volta, soffoca la concorrenza e limita la scelta dei consumatori nell'UE;
30. riconosce che la copertura internet su vasta scala ha portato allo sviluppo di nuove forme di utilizzo delle opere, e chiede che siano messe a punto soluzioni adeguate per remunerare i titolari di diritti nell'ambiente digitale, garantendo al contempo ai cittadini l'accesso ai beni culturali e alla conoscenza;
31. invita la Commissione, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, a valutare se le misure esistenti atte a garantire l'equo compenso dei titolari di diritti da riproduzioni effettuate da una persona fisica per uso privato, per esempio i prelievi per copie private, costituiscano soluzioni aggiornate ed efficienti;
32. incoraggia le biblioteche e gli archivi a concludere accordi volontari con i titolari di diritti, accordi che consentirebbero loro di realizzare la loro missione pubblica nell'era digitale pur rispettando i diritti dei titolari;
33. pone l'accento sul fatto che qualsiasi modifica legislativa in questo ambito dovrebbe garantire a tutti, in particolare alle persone con disabilità, l'accessibilità dei prodotti e dei servizi protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi e il conseguente adattamento all'ambiente digitale; riconosce che l'impossibilità di acquistare contenuti in un formato adeguato per gli utenti con disabilità potrebbe creare una barriera commerciale per le imprese e ridurre la produzione culturale e l'offerta di contenuti disponibili negli Stati membri; esorta l'UE a ratificare il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, che impone una deroga obbligatoria al diritto d'autore per gli utilizzi non commerciali a vantaggio delle persone disabili, direttamente correlati alla disabilità, nella misura richiesta dalla specifica disabilità;
34. ritiene che il diritto d'autore sia efficace solo nella misura in cui lo sono le misure di attuazione in vigore per tutelarlo e che quindi, al fine di garantire un settore creativo fiorente e innovativo, l'applicazione del diritto d'autore deve essere solida;
35. esorta la Commissione a tenere conto, nell'ambito della revisione del quadro sul diritto d'autore, del rapido aumento dell'utilizzo di opere creative su contenuti creati dagli utenti e piattaforme di social media su internet e a migliorare le informazioni all'utente riguardo agli obblighi per chiunque fornisca consapevolmente collegamenti ipertestuali a contenuti non autorizzati o a collegamenti che eludono i paywall; ritiene che qualsiasi nuova proposta dovrebbe mirare a trovare un modo di garantire la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e degli utenti finali, promuovendo al contempo la dinamicità della rete dove la tecnologia e l'accesso a internet possono continuare a dotare gli individui dei mezzi per essere innovativi e creativi; ritiene che la Commissione potrebbe inoltre proporre una definizione giuridica di opere di "pubblico dominio", provvedendo affinché tali opere siano protette dall'appropriazione dei privati, sia mediante la digitalizzazione che con altri mezzi;

36. constata con preoccupazione che il valore generato nell'economia digitale dallo sfruttamento di opere protette dal diritto d'autore non è adeguatamente condiviso, anche a causa del regime fiscale applicabile ai fornitori di servizi, con i titolari di diritti; esorta la Commissione a esaminare la portata e l'impatto di tale trasferimento di valore agli intermediari di internet;
37. incoraggia la Commissione a dare seguito al dialogo e alla collaborazione con gli Stati Uniti sui rispettivi quadri legislativi in materia di diritto d'autore, nell'ambito dei negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e investimenti, per far fronte alle potenziali barriere di accesso al mercato e agli eventuali ostacoli commerciali;
38. invita la Commissione ad adattare e a uniformare le eccezioni e limitazioni consentite nel quadro normativo del mondo analogico alla luce del nuovo scenario rappresentato dal paradigma digitale ed in particolare dalle tecnologie di cloud computing;
39. ritiene che sia opportuno compiere uno sforzo comune nella lotta alle violazioni del diritto d'autore nell'UE al fine di garantire la protezione del diritto d'autore e un'equa remunerazione; sottolinea la necessità di sensibilizzare i consumatori in merito alle conseguenze della violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi e chiede che si pervenga a una soluzione adeguata per garantire che nessuno tragga profitti dalle violazioni del diritto d'autore;
40. richiama l'attenzione sulla direttiva 2013/37/UE del 26 giugno 2013, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, la quale fornisce un quadro giuridico comune per un mercato dell'Unione per i dati in possesso del governo (informazioni del settore pubblico) e include anche disposizioni sulla trasparenza e sulla concorrenza.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	14.4.2015
Esito della votazione finale	+: 47 -: 11 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Pascal Arimont, José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Pavel Telička, Marco Zullo
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Daniela Aiuto, Stanisław Ożóg